



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Ai Sigg.ri Dirigenti:

I Settore Dott. Samuele Pontino

II Settore Dott.ssa Grazia Marcucci

III Settore Ing. Giuseppe Limongelli

IV e V (ad interim) Settore

Ing. Sabino Germinario

LL. Sedi

e p.c. Al Sig. Sindaco

Sede

Ai Sigg. ri componenti il Nucleo di Valutazione:

Gaetano Di Muro

gaetanodimuro48@libero.it

Avv. Luigi Patrizia Minerva

minerp65@gmail.com

Geom. Luigi Vitrani

geometra.vitrani@libero.it


Oggetto: Il nuovo diritto di accesso civico generalizzato – FOIA (Freedom of information act). DIRETTIVE.

Il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che “*I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente*


U
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Comune di Canosa di Puglia
Protocollo N.0047909/2016 del 23/12/2016

decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Con il D.lgs. n.97 del 2014, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art.7 della legge 7 agosto 2015 n.124 di riforma della Pubblica Amministrazione (Legge Madia), la formulazione dell'art. 5 del D.lgs. n.33/2013 cambia, prevedendo, in aggiunta all'accesso civico, il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato (FOIA: FREEDOM OF INFORMATION ACT). Non è necessario dimostrare un interesse diretto personale e concreto per accedere a dati, documenti o informazioni; solo a quelli oggetto di pubblicazione ex d.lgs.33/2013, nell'originaria formulazione dell'articolo 5, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione; anche per quelli detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, al fine di favorire il controllo diffuso sul perseguimento dei fini istituzionali e l'uso delle risorse pubbliche, secondo la nuova formulazione del medesimo articolo. Con l'unico limite, rinvenibile nel successivo art.5-bis, della tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. La richiesta, non soggetta ad alcuna limitazione soggettiva, non motivata e gratuita (fatto salvo il solo rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali), nell'accesso civico va rivolta al Responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa. Nell'accesso civico generalizzato può essere proposta, alternativamente, ai soggetti indicati al comma 3 e, soltanto ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'accesso civico costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere della pubblica amministrazione di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati o informazioni interessati dall'inadempienza. A fronte di tale forma di accesso, sembrerebbe permanere un obbligo di pubblicazione senza contraddittorio. L'accesso generalizzato, invece, atto




autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione, è espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e privati indicati ai commi 1 e 2 dell'art.5-bis e, dall'altra, il rispetto di norme che prevedono specifiche esclusioni, di cui al comma 3 del medesimo articolo, ivi compresa la L. n.241/90. Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, con il parere n.515 del 24 febbraio 2016 sullo schema di decreto legislativo n.97/2016, a tale proposito, così si esprime *“L'obiettivo della trasparenza, ... in effetti è la precondizione per ricostruire e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e poteri pubblici, ... Ciò al fine di realizzare l'aspirazione a una democrazia intesa come “regime del potere visibile” (secondo la definizione di Norberto Bobbio.)... il diritto di accedere direttamente e liberamente ai dati ed agli atti detenuti dalla pubblica amministrazione deve necessariamente arrestarsi ove sussista una posizione giuridicamente tutelata dell'individuo. Entra, dunque, pienamente in gioco il principio, anche di matrice comunitaria, di proporzionalità nell'uso e nel trattamento dei dati Si giunge ora al fondamentale articolo ... dedicato all'accesso civico e quindi ispirato ai principi del Freedom of information act statunitense in cui appunto la regola – e non l'eccezione – è quella della possibilità di totale disvelamento di ogni atto (con un termine inglese ormai di uso comune, full disclosure)... richiesta di atti inerenti alle pubbliche amministrazioni, a qualunque fine e senza necessità di motivazioni: dunque, la disclosure non è più limitata a quelle informazioni riguardo alle quali egli sia titolare di un interesse specifico e qualificato (“diretto, concreto e attuale”) idoneo a “motivare” la sua istanza di accesso, come disposto dalla legge sul procedimento amministrativo (l. 241/90). In secondo luogo, il decreto in discorso aggiunge alla preesistente trasparenza di tipo “proattivo”, ossia realizzata mediante la pubblicazione obbligatoria sui siti web di determinati enti dei dati e delle notizie indicati dalla legge (d.lgs. 33/2013), una trasparenza di tipo “reattivo”, cioè in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati. Il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know, nella definizione inglese*



F.O.I.A) rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una "casa di vetro".... Coerentemente, infatti, all'impianto di disclosure perseguita, una valorizzazione adeguata del diritto di conoscenza rende necessario, a fronte dell'attribuzione ai singoli cittadini del diritto di richiedere informazioni alle amministrazioni, il corrispondente obbligo di queste ultime di indicare gli eventuali motivi posti a base dell'eventuale diniego di accesso, conformemente a quanto accade nel F.O.I.A. statunitense, senza limitarsi alla laconica previsione "Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta", con la conseguenza che al richiedente non resta che presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Ciò premesso, in allegato alla presente nota, si trasmette copia del vademecum predisposto dall'ANCI, dal titolo: **IL NUOVO DIRITTO DI ACCESSO CIVICO Indirizzi procedurali ed organizzativi per gli enti locali**, contenente le istruzioni per un primo approccio all'applicazione del FOIA.

A partire da oggi (entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n.97/2014) chiunque (senza necessità di dimostrare un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante), può richiedere a questo ente informazioni, dati e documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. I destinatari dell'istanza sono: a) ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti richiesti; b) ufficio relazioni con il pubblico; c) responsabile per la trasparenza, ma solo per i dati, le informazioni, i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. (si ricorda che l'Ufficio URP risulta incardinato nella Sezione Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, di pertinenza del I Settore, Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Demografici e Contenzioso, secondo la struttura organizzativa dell'ente). L'ANAC ha posto in consultazione, nell'apposita sezione del sito istituzionale, LINEE GUIDA recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5 comma 2 del D.lgs. n.33/2013. Al



paragrafo 9. **Disciplina transitoria** si legge “*Secondo quanto previsto nelle presenti Linee Guida, a partire dal 23 dicembre 2016 deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate. Nelle more dell’adozione della disciplina sull’accesso, le sole amministrazioni che abbiano adottato i regolamenti di attuazione del d.P.R. n. 352 del 1992, possono applicare, ove necessario, le esclusioni disposte per l’accesso documentale anche ai fini dell’accesso generalizzato.*”. Il comune di Canosa di Puglia risulta aver approvato, giusta deliberazione di C.C. n.33 del 29.06.1993, esecutiva ai sensi di legge, il Regolamento sul diritto dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed all’accesso ai documenti amministrativi. Pertanto, nelle more della definizione ed approvazione di uno specifico Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato, da approvare entro il termine ultimo del 23 giugno 2017, per quanto di interesse, si potrà fare riferimento ad esso.

Il vademecum ANCI reca, in allegato, tanto le sopra richiamate Linee Guida quanto la modulistica ed uno schema di regolamento.

Attesi i tempi per l’adozione del regolamento da parte di questo ente, si invitano le SS. LL. a formulare eventuali proposte di integrazioni e/o modifiche, onde adeguarlo alla realtà organizzativa dell’ente.

Si coglie l’occasione per ricordare che, entro fine anno, il Presidente del Nucleo di Valutazione sarà chiamato a verificare il rispetto, da parte di questo ente, degli obblighi in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.lgs.n.33/2013; pertanto, le SS.LL. sono invitate ad aggiornare ed implementare le sezioni del sito istituzionale di rispettiva competenza, con la tempistica prevista dal piano della trasparenza, allegato al piano triennale prevenzione e corruzione.

Il sottoscritto Responsabile per la Trasparenza rimane a disposizione per ulteriori informazioni in merito.

Tanto, per dovere d’ufficio.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Teresa Oreste

